



**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 279 del 09/04/2020**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci            Direttore Amministrativo
- dr. Gaspare Crimi            Direttore Sanitario f.f.
- dott. Raffaele Grottola        Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO**

***OGGETTO: INTERVENTI PER LA TUTELA DEI MINORI RESIDENTI NEL DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE E NEL DISTRETTO 4. PROVVEDIMENTI ANNO 2020.***

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva, per l'anno 2020, gli interventi per la tutela dei minori residenti dei Distretti 3 e 4 (attività delegata dai Comuni).

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 279 DEL 09/04/2020**

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Premesso che i Comuni costituenti il territorio dell'ex Ulss 21 e dell'ex ULSS 22, ora rispettivamente Distretto 3 Pianura Veronese e Distretto 4 Ovest Veronese, hanno delegato all'A.ULSS la tutela dei minori sia per la gestione delle funzioni tecnico professionali di valutazione e di presa in carico sia per le funzioni amministrative e che tali interventi sono attualmente svolti dai servizi dei Distretti 3 e 4 denominato Servizio Tutela Minori delle UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia;

Rilevato che tra le competenze di tale servizio rientrano l'elaborazione e l'attivazione di un progetto educativo individualizzato per ogni minore preso in carico, che può prevedere vari tipi di interventi di tutela (affidi familiari, inserimento in comunità educative e familiari, centri diurni e interventi educativi domiciliari), e che tali interventi sono regolarmente approvati con valutazione multidimensionale (UVMD) al fine di assicurare ad ogni utente un progetto individualizzato coerente con le proprie caratteristiche ed appropriato alla tipologia del bisogno socio assistenziale;

Rilevato che:

- nel Distretto 3 Pianura Veronese sono attualmente attivi:
  - n. 86 affidi familiari di cui 35 residenziali e 51 diurni a favore di minori soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria;
  - n. 21 minori inseriti in comunità familiari, educative, riabilitative e CTRP;
  - n. 7 interventi di prossimità educativa sviluppata nell'ambito del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF), istituito con deliberazione dell'ex A.ULSS n. 21 n.1 del 14 gennaio 2010, tra le quali rientrano forme di appoggio educativo familiare finalizzate a contrastare il rischio di allontanamento di minori dai propri nuclei familiari, sulla base di modalità che i competenti servizi sociali aziendali e comunali stabiliscono con appositi progetti quadro individualizzati;
- nel Distretto 4 Ovest Veronese sono attualmente attivi:
  - n. 81 affidi familiari di cui 65 residenziali e 16 diurni a favore di minori soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria;
  - n. 29 minori inseriti in comunità familiari, educative, riabilitative e CTRP;
  - n.12 interventi educativi individuali finalizzati a contrastare il rischio di allontanamento di minori dai propri nuclei familiari, sulla base di modalità che i competenti servizi sociali aziendali e comunali stabiliscono con appositi progetti individualizzati;

Considerato che le risorse necessarie presunte per la gestione degli interventi di cui alla presente delibera, per l'anno 2020, ammontano:

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 279 DEL 09/04/2020**

- per il Distretto 3 a Euro 1.160.000,00.- a carico del bilancio sociale e di Euro 178.300,00.- a carico del bilancio sanitario;
- per il Distretto 4 a Euro 1.527.800,00.- a carico del bilancio sociale e di Euro 395.000,00.- a carico del bilancio sanitario;

Precisato che, ai sensi della DGR n. 3972/2002, le risorse per la gestione degli interventi di tutela (Affidi familiari, rette nelle comunità educative e familiari, centri diurni e interventi educativi domiciliari) sono a carico totalmente delle Amministrazioni Comunali e il cui ammontare è contenuto nei Bilanci di previsione dei servizi sociali dell'anno 2020 dei Distretti 3 e 4 (LEA 100% Fondo Sociale), mentre per gli interventi in strutture socio sanitarie riabilitative ai sensi della L.R. 22/2002, è prevista la spesa sul Fondo sanitario;

Preso atto che la Regione del Veneto con DGR n.1438 del 05.09.2017 ha approvato gli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, socio sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabili, minori e dipendenze;

Considerato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1137 del 28.12.2017 si è provveduto tra l'altro all'approvazione degli accordi contrattuali, predisposti ai sensi della sopra citata DGR 1438/2017 con i soggetti del privato sociale per l'accoglienza dei minori in condizione di pregiudizio o rischio di pregiudizio residenti nel Distretto 3 Pianura Veronese e nel Distretto 4 Ovest Veronese per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020;

Rilevato che successivamente all'adozione del sopra citato provvedimento, i Servizi Tutela minori del Distretto 3 e del Distretto 4 hanno proposto nuovi interventi residenziali con carattere d'urgenza in favore di minori con particolare problematiche di ordine familiare e comportamentale;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla stipula dell'accordo contrattuale con il seguente Enti gestore sulla base dello schema approvato con la sopra citata deliberazione del Direttore Generale n. 1137/2017:

- Villaggio SOS Vicenza, comunità familiare denominata situata in Via Grandesso Silvestri n. 20 a Vicenza, autorizzata all'esercizio con decreto del Comune di Vicenza del 23/04/208 e accreditata con Deliberazione n. 1738 del 13/12/2018 dell'Azienda Ulss 8 Berica;
- Congregazione delle Povere Serve della Divina Provvidenza con sede legale a Verona, Comunità Educativa per Minori "Casa Maria Galbusera" sita in Buttapietra (VR) Via Provinciale Est. N. 7, autorizzata all'Esercizio dal Comune di Buttapietra con prot. 7506 del 09/07/2019 e accreditata con n. prot. 7272 del 15/07/2017 del Comune di Buttapietra (VR);

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 279 DEL 09/04/2020**

- I.P.A.V. con sede legale a Venezia, Comunità Educativa per Minori “Arturo Pompeati” sita in Venezia, Cannaregio 3352/A autorizzata all’esercizio dal Comune di Venezia prot. n. 428949 del 07/09/2018 e dell’accreditamento istituzionale prot. n. 241579 del 16/05/2018 del Comune di Venezia;

**Viste:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 20.06.2019 con la quale si é provveduto all’approvazione del “Regolamento Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare A.ULSS 9 Scaligera”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 20.06.2019 con la quale si é provveduto all’approvazione del “Regolamento Affidamento Familiare” per disciplinare in modo omogeneo in tutta l’Azienda ULSS 9 Scaligera la gestione, l’erogazione e l’accesso all’affidamento familiare;

Visto il DPR 616/77 art. 23;

Vista la L.R. n. 55/1982 e s.m.i.;

Vista la Legge 184/1983 modificata dalla L. n. 149/2001;

Vista la DGR n. 4588/2007;

Vista la DGR n. 569/2008;

Vista la DGR n. 3791/2008;

Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la prosecuzione o l’attivazione per l’anno 2020 degli accoglimenti in famiglie, nelle comunità educative, riabilitative e CTRP e degli interventi educativi finalizzati a

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 279 DEL 09/04/2020**

contrastare il rischio di allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare sulla base di decisioni adottate in sede di UVMD;

- 2) di approvare lo schema di accordo contrattuale con il Villaggio SOS Vicenza, Congregazione delle Povere Serve della Divina Provvidenza di Verona e I.P.A.V. di Venezia sulla base dello schema approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1137/201, che si allega copia integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di delegare il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale alla sottoscrizione degli accordi contrattuali;
- 4) di dare atto che:
  - per il Distretto 3 il costo complessivo presunto di:
    - € 594.000,00.- è stato inserito nel Bilancio di previsione 2020 area sociale del Distretto 3 al conto BA1185A - Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria;
    - € 566.000,00.- è stato inserito nel Bilancio di previsione 2020 area sociale del Distretto 3 al conto BA1330 - Altri rimborsi assegni e contributi
    - € 178.300,00 sarà ricompreso nel budget 2020 al conto BA1185A - Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria;
  - per il Distretto 4 il costo complessivo presunto di:
    - € 989.076,00 è stato inserito nel Bilancio di previsione 2020 area sociale del Distretto 4 al conto BA1185A - Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria;
    - € 464.000,00 è stato inserito nel Bilancio di previsione 2020 area sociale del Distretto 4 al conto BA1330 - Altri rimborsi assegni e contributi;
    - € 74.724,00 è stato inserito nel Bilancio di previsione 2020 area sociale del Distretto 4 al conto BA1190 - Sociale extraregione;
    - € 395.000,00 sarà ricompreso nel budget 2020 al conto BA1185A - Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria;
- 5) di incaricare l'UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria e i Direttori UOC Infanzia Adolescenza Famiglia del Distretto 3 Pianura Veronese e Distretto 4



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 279 DEL 09/04/2020**

Ovest Veronese di tutti gli adempimenti previsti e conseguenti al presente provvedimento.

**Il Direttore Sanitario f.f.**

**F.TO dr. Gaspare Crimi**

**Il Direttore Amministrativo**

**F.TO dott. Giuseppe Cenci**

**Il Direttore dei Servizi**

**Socio Sanitari**

**F.TO dott. Raffaele Grottola**

**IL DIRETTORE GENERALE**

***F.TO dott. Pietro Girardi***

COPIA IN PUBBLICAZIONE

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 279 DEL 09/04/2020**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 15/04/2020

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC IAF Distretti 3 e 4/UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

Dipartimento Distretto  
Tommaso Zanin  
Antonietta Ristaino  
Sara Gasparini

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti

Reg. n.

## CONVENZIONE PER COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI

Tra

L'Azienda ULSS 9 Scaligera di seguito denominata "ULSS 9" con sede e domicilio fiscale in Verona, Via Valverde, n. 42, con codice fiscale e partita IVA n.02573090236 – in persona del Direttore UOC Amministrativa territoriale dr. Gabriele Gatti giusta delega del Direttore Generale  
.....

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Congregazione delle Povere Serve della Divina provvidenza (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a Verona in via Alto San Nazaro n. 1 codice fiscale 01768820233 , nella persona del legale rappresentante pro-tempore Suor Lucia Bressan, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- La Regione Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- L'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- L'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- L'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- L'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;
- L'articolo 17, comma 3 della LR 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati

Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “ *mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;

- La Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5/9/2017 , attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- Il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economica-finanziaria dell’intero sistema di offerta SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- Le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- L’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- È fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- La tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- Il Soggetto Congregazione delle Povere Serve della Divina Provvidenza con sede legale a Verona in via Alto San Nazaro n. 1 è in possesso dell’autorizzazione-conferma all’esercizio per l’Unità di Offerta;
- Comunità Educativa per minori “Casa Maria Galbusera” sita in Buttapietra (VR) Via Provinciale Est. N. 7 di n. 8 posti letto in virtù del provvedimento con prot. n.7506 del 09/07/2019 e dell’accreditamento istituzionale per n. 8 /posti letto della medesima U. di O. in virtù del provvedimento prot. n.7272/2017 del 15/07/2017, per l’erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 – Oggetto**

Nell’Unità di Offerta Comunità Educativa per minori accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.

## Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- Garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- Garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- Garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- Garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di :
  - Tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - Verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - Incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - Compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - Mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - Tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - Sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

## Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

## Articolo 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di

effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è permessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- L'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui al DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalle DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- Perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- Accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- Accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

### **Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

### **Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

### **Articolo 10 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

### **Articolo 11 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

### **Articolo 12 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore U.O.C.  
Direzione Amministrativa Territoriale  
(dott. Gabriele Gatti)

Per il Soggetto privato accreditato  
  
Il Legale Rappresentante  
Suor Lucia Bressan

#### **Data**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 – Oggetto 2 – Obblighi de Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 – Controversie.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore U.O.C.  
Direzione Amministrativa Territoriale  
(dott. Gabriele Gatti)

Per il Soggetto privato accreditato  
  
Il Legale Rappresentante  
Suor Lucia Bressan

Data

## CONVENZIONE PER COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI

Tra

L'Azienda ULSS 9 Scaligera di seguito denominata "ULSS 9" con sede e domicilio fiscale in Verona, Via Valverde, n. 42, con codice fiscale e partita IVA n.02573090236 – in persona del Direttore UOC Amministrativa territoriale dr. Gabriele Gatti giusta delega del Direttore Generale

.....

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente I.P.A.V. Istituzioni Pubbliche ad Assistenza Veneziane Palazzo Contarini del Bovolo (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale in San Marco 4301, 30124 Venezia p.iva 04587130271 nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig Luigi Polesel., il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- La Regione Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- L'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- L'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- L'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- L'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;
- L'articolo 17, comma 3 della LR 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;

- La Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5/9/2017 , attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- Il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economica-finanziaria dell'intero sistema di offerta SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- Le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- L'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- È fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- La tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- Il Soggetto I.P.A.V. Istituzioni Pubbliche ad Assistenza Veneziane è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta;
- Comunità Educativa per Minori "Arturo Pompeati" accoglienza di n. 8 posti letto in virtù del provvedimento n. 428949 del 07/09/2018 e dell'accreditamento istituzionale per n. 241579 del 16/05/2018 di posti letto della medesima U. di O. ,per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 – Oggetto**

Nell'Unità di Offerta Comunità Educativa per minori accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

### **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- Garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria

attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;

- Garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- Garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- Garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di :
  - Tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - Verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - Incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - Compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - Mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - Tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - Sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

#### **Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

#### **Articolo 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento

previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è permessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- L'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui al DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalle DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- Perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- Accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- Accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 10 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

#### **Articolo 11 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Articolo 12 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore U.O.C.  
Direzione Amministrativa Territoriale  
(dott. Gabriele Gatti)

Per il Soggetto privato accreditato

Il Legale Rappresentante  
sig. Luigi Polesel

#### **Data**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 – Oggetto 2 – Obblighi de Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 – Controversie.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore U.O.C.  
Direzione Amministrativa Territoriale  
(dott. Gabriele Gatti)

Per il Soggetto privato accreditato

Il Legale Rappresentante  
Sig. Luigi Polesel

#### **Data**

COPIA IN PUBBLIC,

Reg. n.

## CONVENZIONE PER COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI

Tra

L'Azienda ULSS 9 Scaligera di seguito denominata "ULSS 9" con sede e domicilio fiscale in Verona, Via Valverde, n. 42, con codice fiscale e partita IVA n.02573090236 – in persona del Direttore UOC Amministrativa territoriale dr. Gabriele Gatti giusta delega del Direttore Generale  
.....

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente "Villaggio SOS di Vicenza onlus" (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a Vicenza, viale Trieste, 166, codice fiscale 0058437024 , nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Iposi Valter, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- La Regione Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accREDITAMENTO e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- L'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accREDITAMENTO istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- L'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accREDITAMENTO istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- L'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accREDITAMENTO istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accREDITATI la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- L'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accREDITAMENTO istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accREDITATI la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;
- L'articolo 17, comma 3 della LR 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti AccREDITATI

Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “ *mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;

- La Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5/9/2017 , attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- Il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economica-finanziaria dell’intero sistema di offerta SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- Le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- L’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- È fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- La tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- Il Soggetto “Villaggio SOS di Vicenza onlus “con sede legale a Vicenza, viale Trieste, 166, è in possesso dell’autorizzazione-conferma all’esercizio per l’Unità di Offerta: Comunità Familiare “Villaggio SOS di Vicenza” sita in Vicenza, via Grandesso Silvestri, 20 di n. 6 posti letto in virtù del decreto del Comune di Vicenza del 23/04/2018 e dell’accreditamento istituzionale per n. 6 /posti letto della medesima U. di O. in virtù della Deliberazione dell’Azienda Ulss 8 Berica n. 1738 del 13/12/2018, per l’erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 – Oggetto**

Nell’Unità di Offerta Comunità Familiare accreditata, vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.

### **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- Garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- Garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- Garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- Garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di :
  - Tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - Verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - Incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - Compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - Mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - Tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - Sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

### **Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

### **Articolo 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

### **Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è permessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- L'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui al DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalle DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- Perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- Accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- Accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

### **Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione

di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 10 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

#### **Articolo 11 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Articolo 12 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore U.O.C.  
Direzione Amministrativa Territoriale  
(dott. Gabriele Gatti)

Per il Soggetto privato accreditato  
  
Il Legale Rappresentante  
Sig. Valter Iposi

#### **Data**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 – Oggetto 2 – Obblighi de Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 – Controversie.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore U.O.C.  
Direzione Amministrativa Territoriale  
(dott. Gabrielè Gatti)

Per il Soggetto privato accreditato  
  
Il Legale Rappresentante  
Sig. Valter Iposi